

## Circolare: Emergenza Covid-19 – Sorveglianza Sanitaria

Con l'inizio della Fase 2 e la riapertura graduale di tutte le attività produttive vi è la necessità della ripresa anche dell'attività di sorveglianza sanitaria periodica ai sensi del Dlgs 81/08. L'effettuazione della sorveglianza sanitaria non può prescindere dalle regole base di questa emergenza e cioè Igiene e Distanziamento.

La ripresa dell'attività di Sorveglianza Sanitaria potrà essere svolta dal Medico Competente in azienda esclusivamente se sarà messa a disposizione un'infermeria o dei locali idonei igienizzati nei quali sia possibile effettuare frequenti ricambi d'aria e con regole chiare di accesso che prevedano l'igiene delle mani e il distanziamento sociale mettendo a disposizione del medico e dei lavoratori le soluzioni di gel idroalcolici per la disinfezione delle mani. In ogni caso il lavoratore si dovrà presentare alla visita medica con la mascherina e i guanti avendo la possibilità di igienizzare le mani prima di entrare.

Qualora non possano essere garantite queste condizioni le visite mediche dovranno essere effettuate presso l'ambulatorio del medico.

Il Protocollo di condiviso tra Governo e Parti Sociali prevede al punto 12 prevede quanto segue:

### 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### **"Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti....."**

per questo punto ritengo opportuno avvisare tutti i lavoratori tramite la circolare allegata che qualora ritenessero di entrare in nelle "situazioni di particolare fragilità e patologie" (ad esempio: immunodepressione, cardiopatie, diabete, malattie respiratorie croniche, neoplasie) dovranno contattare il Medico Competente con le modalità indicate il quale valuterà caso per caso dopo aver acquisito la certificazione del medico curante che attesta le reali patologie di cui è affetto il lavoratore.

### **Ogni comunicazione al Datore di Lavoro per lavoratore fragile e/o prestazione legata**

---

**all'emergenza Covid-19 verrà addebitata come indicato nell'elenco delle prestazioni che vi alleghiamo e verrà inserita nella cartella sanitaria e di rischio.**

Solo al temine il medico competente indicherà al datore di lavoro se il lavoratore è o non ipersuscettibile affinché il datore di lavoro ne possa tener conto nella sua organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda la richiesta da parte dei sindacati di effettuare il tampone ai lavoratori attualmente l'unica struttura abilitata ad effettuarli è il dipartimento di Igiene e sanità pubblica

Si rimane a disposizione per valutare la necessità di effettuare eventuali visite preventive o da rientro da malattia prolungata suggerendo di utilizzare i lavoratori attualmente in ferie invece di assumerne di nuovi e mettendo in ferie i lavoratori che dovrebbero rientrare dalla malattia prolungata sempre per rispettare le indicazioni per il contenimento.

In questo momento la misura di protezione più efficace per la tutela della salute dei lavoratori, come di tutti i cittadini, è il **distanziamento sociale in ogni circostanza possibile**.

Restando a disposizione per ogni altra necessità invio cordiali saluti.

18 maggio 2020

Il Medico Competente  
Dott. Lo Savio Marco

